

CRON. 50193/18



TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO 4^a

Il Tribunale nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Maria Pia Magaldi Presidente

Dott.ssa Giuseppina Vetritto Giudice

Dott.ssa Alfonsina Bellini Giudice Relatore

Nel procedimento Cautelare iscritto al n 9310 /2018 RG

TRA

[REDACTED]

RECLAMANTE

E

[REDACTED]

RECLAMATA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. [REDACTED], premesso di essere alle dipendenze della [REDACTED] fin dal 1987; di aver subito un trasferimento asseritamente illegittimo a decorrere dal 1° luglio 2017; di essere stata adibita a seguito del suddetto trasferimento a mansioni inferiori; di aver subito conseguenze negative sul proprio stato psico-fisico, adiva il Tribunale di Roma al fine di veder accolte le seguenti conclusioni: *"In via cautelare e d'urgenza, voglia il tribunale: 1) accertare e dichiarare, per tutto quanto dedotto in fatto ed in diritto, anche, ove occorra, previa qualificazione del provvedimento del 08.05.2017 quale trasferimento ex art. 2103 c.c., l'inefficacia e/o la nullità e/o illegittimità del trasferimento adottato nei confronti della ricorrente dalla [REDACTED] con lettera del 08.05.2017 e con decorrenza dal 01.07.2017, o altra data ritenuta di giustizia, per violazione di norma inderogabili di legge poiché disposto in violazione dell'art. 2103 c.c., della disciplina contrattuale collettiva applicata e, in ogni caso, in quanto discriminatorio, anche in ragione delle condizioni di salute della medesima; 2) disporre, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, la sospensione dell'efficacia del trasferimento della ricorrente presso la sede di Via Macchia Palocco e presso il settore BS.RE.RSD.S, effettuato con decorrenza 01.07.2017; 3) ordinare alla [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, di adibire la ricorrente alla sede di Via di Val Cannuta n. 182, ove la medesima era occupata prima del trasferimento, o altra sede che si dovesse rendere disponibile per lo svolgimento di mansioni riconducibili al 5° livello di appartenenza; 4) in ogni caso, per tutto quanto dedotto in fatto e in diritto, ordinare alla [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, anche previo accertamento dell'illegittima dequalificazione professionale della ricorrente per il periodo dal 01.07.2017 a oggi (o altro periodo ritenuto di giustizia), la immediata ed effettiva adibizione della ricorrente alle mansioni corrispondenti e comunque riconducibili alla propria categoria di inquadramento contrattuale di 5° livello del CCNL delle Telecomunicazioni; con ogni riserva di merito ed istruttoria"*.

Con memoria difensiva del 20 dicembre 2017 si costituiva la Società convenuta, contestando in fatto e in diritto la fondatezza della domanda della si.ra Malatesta, eccependo la genericità delle avversarie allegazioni e deduzioni, nonché rilevando il difetto, nel ricorso introduttivo, del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

All'udienza del 21 febbraio 2018, all'esito della discussione tra le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

A scioglimento della riserva, il Giudice pronunciava ordinanza di accoglimento del ricorso.

Avverso detta ordinanza proponeva reclamo la [REDACTED] facendo rilevare che nel caso in esame non era configurabile un trasferimento di azienda, ex art. 25 ccnl, rilevato che la struttura alla quale era stata adibita la ricorrente, sita in

via di Macchia Palocco, si trovava nel comprensorio di Roma, come quella in cui aveva in precedenza svolto le attività assegnate in via di Val Cannuta.

Contestava, pertanto, la configurabilità di due distinte unità produttive.

La reclamante contestava, altresì, l'asserito demansionamento evidenziando che la parte reclamata aveva sempre svolto attività impiegatizie di tipo operativo e "segretariale" all'interno delle Risorse Umane.

Con riferimento alle mansioni di *site specialist*, assegnate con il provvedimento impugnato, [REDACTED] deduceva che la sig.ra [REDACTED], pur mantenendo il medesimo livello contrattuale, era stata addetta ad attività di identificazione del personale in entrata, anche con l'ausilio di sistemi e applicativi informatici, ad attività di supporto alla gestione delle auto aziendali di sede, alla produzione della reportistica ed alla gestione dell'Info-Point e punto di ascolto per i servizi di Facility Management.

In ogni caso, eccepiva l'assoluta genericità delle allegazioni avversarie in ordine alle mansioni svolte dalla lavoratrice nel corso del rapporto e richiamava la recente giurisprudenza in merito al giudizio di equivalenza di cui al nuovo testo dell'art. 2103 c.c..

Si costituiva in giudizio [REDACTED] contestando il reclamo di cui chiedeva il rigetto.

All'esito della discussione orale dei procuratori delle parti, il Collegio si riservava.

La questione oggetto del presente giudizio ha ad oggetto il provvedimento aziendale dell'8.5.2017 che la lavoratrice ha assimilato ad un trasferimento e di cui ha chiesto dichiarare la illegittimità.

Osserva il Collegio che nel provvedimento impugnato si legge: "*I processi organizzativi in atto e la razionalizzazione della struttura cui Ella appartiene hanno comportato la necessità di riconsiderare l'utilizzo della sua prestazione nell'attuale posizione di lavoro e l'esigenza di una sua riallocazione su altre attività.*"

Con effetto del 1 luglio 2017, pertanto, Lei viene assegnata alla funzione di *Maintenance & Facilities Centro* in ambito *Business Support Office* con mansioni di "*Site Specialist*", con sede di lavoro in Roma via Macchia Palocco n. 233.

Di seguito l'elenco delle attività di competenza del Site Specialist; ferme restando quelle ulteriori al loro esatto svolgimento.....

Restano fermi il livello di inquadramento, il trattamento economico e la durata settimanale dell'orario di lavoro...“.

Il giudice di prime cure, tenuto conto delle allegazioni della parte convenuta in merito alla struttura delle sedi di via Macchia Palocco e di via di Val Cannuta, ha ritenuto che le due sedi non costituissero due distinte unità produttive.

Tale impostazione, pur tenuto conto in ogni caso della sommarietà del rito, deve essere confermata rilevato che, sulla base della documentazione prodotta da [REDACTED], appare che le due sedi siano dotate di autonomia ed indipendenza, sia sul piano tecnico che amministrativo, essendo ciascuna dotata di propri settori tecnici ed amministrativi.

Dallo schema prodotto dalla società, infatti, emerge che in entrambe le sedi vi è personale appartenente ai medesimi settori di lavoro.

Tanto premesso, deve essere respinta ogni doglianza, sollevata dalla lavoratrice, inerente l'assenza delle ragioni poste a base del provvedimento impugnato.

Invero, dalla documentazione prodotta da [REDACTED], emerge l'esigenza di internalizzare il servizio di portierato, decisione, del resto adottata con l'accordo delle OO.SS.

Da ciò consegue che devono ritenersi provati, sia pur in modo sommario le ragioni organizzative addotte a fondamento dell'impugnato trasferimento.

Tuttavia, il trasferimento deve ritenersi illegittimo poiché fondato esclusivamente sulla esigenza di assegnare alla ricorrente le mansioni di *Site Specialist*.

Tanto premesso, osserva il Collegio che il decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, entrato in vigore il 25 giugno 2015, ha modificato la disciplina del c.d. ius variandi, relativa al potere/diritto del datore di lavoro di modificare anche unilateralmente, senza il necessario consenso del lavoratore, la mansione. Prima della recentissima riforma, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., era vigente il principio della immodificabilità in pejus della mansione nonché della irriducibilità della retribuzione. Per espressa previsione di legge, ogni patto contrario era nullo. Il nuovo decreto legislativo ha sostituito integralmente l'art. 2103 del cod. civ: eliminando il riferimento (contenuto nella precedente formulazione della norma) alle mansioni c.d. equivalenti.

Con tale eliminazione, è stato riconosciuto al datore di lavoro il diritto ad uno ius variandi (unilaterale) più ampio e più flessibile, così superando la precedente tematica, di elaborazione giurisprudenziale, relativa alle "mansioni equivalenti". Nella vigenza della precedente norma, infatti, in caso di contestazione da parte del lavoratore, il Giudice, per accertare la legittimità della modifica unilaterale (da parte del datore di lavoro), non si limitava a verificare l'eguaglianza retributiva e la riconducibilità delle nuove mansioni al medesimo livello di inquadramento contrattuale, quanto piuttosto l'equivalenza professionale. Oggi, dato il tenore della nuova norma, il datore di lavoro potrà assegnare unilateralmente il dipendente a qualsiasi mansione purché riconducibile allo stesso livello e categoria di inquadramento di quelle ultime effettivamente svolte, avuto (solo) riguardo alle declaratorie ed ai profili professionali del contratto collettivo. Il datore di lavoro può, quindi, decidere di modificare la propria attività produttiva e/o la propria organizzazione del lavoro e, conseguentemente, attribuire al lavoratore mansioni appartenenti ad un livello contrattuale più basso purché rientranti nella medesima categoria di inquadramento legale. Le contrattazioni collettive potranno disciplinare ulteriori ipotesi nella quali il datore di lavoro sarà legittimato a demansionare, nel limite della variazione di un livello di inquadramento inferiore ma ferma la iniziale categoria legale. E', inoltre, ammessa la modifica consensuale delle mansioni, del livello di inquadramento, della categoria legale nonché della retribuzione in senso peggiorativo.

"In sostanza il legislatore del 2015 ha esteso al settore del lavoro alle dipendenze di privati un regime analogo a quello previsto dall'art. 52 d. lgs. n. 165 del 2001 per il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: così come quest'ultima norma, disponendo genericamente che «Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento [...]», assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (Cass. n. 7106 del 2014, n. 18283 del 2010, n. 11405 del 2010), alla stessa maniera il nuovo art. 2103 impone di arrestare la verifica dell'equivalenza delle nuove mansioni rispetto a quelle precedentemente svolte all'accertamento del formale livello di inquadramento del lavoratore interessato e alla riconducibilità delle nuove mansioni a quel livello " (Trib. Roma 20.9.2015 est. P. Sordi).

Orbene, con riferimento al caso in esame, esaminata la declaratoria contrattuale, appare che le nuove mansioni assegnate alla [REDACTED] non possano essere ricondotte al livello contrattuale originario (5[^] livello) ma nemmeno al 4[^].

Premesso che già la convenuta, nella memoria di costituzione, ha chiarito che le attività di *site specialist* sono "attività di tipo meramente operativo che non prevedono alcun potere decisionale né autonomia", osserva il Collegio che in base al ccnl, appartengono al 5[^] livello i lavoratori "che, in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento ed il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata technicalità".

Ebbene, proprio la [REDACTED], nella memoria di costituzione, nella prima fase del giudizio, dopo aver dato atto dello specifico percorso formativo diretto a fornire ai lavoratori i contenuti per lo svolgimento delle nuove mansioni, ha chiarito: "A seguito dell'adibizione della ricorrente a mansioni di *Site Specialist*, la stessa, pur mantenendo il medesimo livello contrattuale, ha svolto attività di identificazione del personale in entrata, anche con l'ausilio di sistemi applicativi informatici / RAS e VAM Web) nonché tramite sistemi di citofonia / videocitofonia e controllo accessi avendo cura di gestire ed aggiornare tutti i registri in dotazione cartacei o informatizzati. Inoltre, le attività proprie della sig.ra [REDACTED] attengono alla gestione delle Sale riunioni presenti nella sede di via di Macchia Palocco, gestendo anche le anomalie da sistemi...

Inoltre la ricorrente ha dovuto assumere competenze specifiche in riferimento al supporto ad attività di primo soccorso ed emergenze, alla gestione degli eventuali accessi di Pubblici Ufficiali. Tra le competenze specifiche del *site specialist* compare anche il supporto alla gestione delle auto aziendali di sede... alla produzione della reportistica ed alla gestione dell'info-point e punto di ascolto per i servizi di Facility Management" (v. memoria punto 26.4, pagg. 11 e 12).

Dal raffronto tra quanto dedotto dalla stessa datrice di lavoro con la declaratoria del 5[^] livello sopra riportata, appare evidente che nelle nuove mansioni mancano del tutto i connotati peculiari dell' "autonomia e decisionalità" e non è più previsto l'adempimento delle mansioni "mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata technicalità".

Esaminando il contenuto delle mansioni corrispondenti al 4^a e anche al 3^a livello, deve ritenersi che le nuove mansioni assegnate alla ricorrente siano correttamente riconducibili al 3^a livello.

Infatti, nel ccnl si legge che appartengono al 4^a livello i lavoratori che " *in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso* ".

Invece, appartengono al 3^a livello i lavoratori che " *in possesso di specifiche cognizioni tecnico-pratiche ... svolgono attività operative di media complessità attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di media complessità* ".

Dall'esame delle mansioni assegnate alla ricorrente, come specificate dalla società, deve escludersi qualsivoglia contenuto tecnico operativo di particolare complessità, trattandosi di attività meramente esecutive di carattere prevalentemente amministrativo.

Da ciò consegue che il provvedimento datoriale impugnato è illegittimo perché in contrasto con il dettato dell'art. 2103 c.c.

Quanto al periculum in mora, premesse le generiche contestazioni svolte dalla società, osserva il Collegio che la documentazione sanitaria prodotta dalla parte reclamata, emessa da strutture pubbliche, evidenzia una situazione patologica di particolare gravità, anche tenuto conto della durata del periodo di assenza per malattia.

Per tutte le considerazioni sin qui esposte, il ricorso va respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Respinge il reclamo e condanna la parte reclamante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.300,00, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa; da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Roma, 18. 5. 2018

il Giudice relatore

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Antoniana Katia Biondi

A. K. Biondi

il Presidente

Depositato in Cancelleria

24 MAG. 2018

Roma II

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Antoniana Katia Biondi

A. K. Biondi